

COMUNE DI CASARGO
(Provincia di Lecco)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRANSITO SULLE STRADE
AGRO - SILVO - PASTORALI

INDICE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLE STRADE AGRO – SILVO – PASTORALI

- Art.1 – Ambito di applicazione
- Art.2 – Soggetto gestore
- Art.3 – Chiusura con cartello
- Art.4 – Chiusura con barriera
- Art.5 – Ordinanza di chiusura
- Art.6 – Pubblico transito
- Art.7 – Domanda di autorizzazione al transito
- Art.8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito
- Art.9 – Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale
- Art.10 – Registro permessi
- Art.11 – Mezzi autorizzati al transito
- Art.12 – Limiti di transito
- Art.13 – Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati
- Art.14 – Esenzioni ai limiti di transito
- Art.15 – Sanzioni
- Art.16 – Periodo di validità delle autorizzazioni
- Art.17 – Polizza fidejussoria
- Art.18 – Manifestazioni
- Art.19 – Competizioni
- Art.20 – Vigilanza
- Art.21 – Danni
- Art.22 – Manutenzione
- Art.23 – Convenzione
- Art.24 – Classificazione
- Art.25 – Giornata delle strade
- Art.26 – Controlli
- Art.27 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLE STRADE AGRO SILVO PASTORALI

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali come da Delibera della Giunta Regionale n.VII/14016 del 08/08/2003 e da L.R. 28/10/2004, n. 27 che collegano le seguenti località:

- Giumello verso Chiaro e verso Chiaretto (Gialla: Classe di transitabilità 2);
- Indovero via Intelco Giumello (Gialla: Classe di transitabilità 2),
- Località Pian della Caral (Arancione: Classe di transitabilità 3);
- Alpe Paglio – Pian delle Betulle (Gialla: Classe di transitabilità 2);
- Paglio – Cima del Laghetto (Gialla: Classe di transitabilità 2);
- Faedo – Loc. Cavaler (primo tratto fino a Cavaler Verde: Classe di transitabilità 1 – da Località Cavaler (Gialla: Classe di transitabilità 2);
- Località Posa – Faedo Basso (Arancione: Classe di transitabilità 3);
- Paglio – Pozza Rossa (Arancione: Classe di transitabilità 3);
- Paglio – Prato Faidal (Rossa: Classe di transitabilità 4);
- Piazzo – Alpe Cramon (Gialla: Classe di transitabilità 2);

strade agro-silvo-pastorali in programmazione:

- tra Monte di Narro posta a quota m. 1.553 s.m.l. e la località Alpe Mezzavia e Intelco 1.000 s.m.l. passando da alpe Sasso Nero
- tra Alpe Corina m. 1.126 s.m.l. e la Madonna di Pomaleccio m. 906 s.m.l.
- da Alpe Faedo m. 968 s.m.l. a località Foppa 1.181 s.m.l..
- da Piazza del Cucchero 1309 s.m.l. a Alpe Chiarelli 1336 s.m.l. (vecchio sentiero di collegamento fra Alpe Paglio e Alpe Chiarelli).
- dalla fine del tracciato 36 all'Alpe Ombrega passando per Sasso Diritto.
- da località Somadino posta a quota m. 836 s.l.m. a località CFP posta a quota m. 946 s.l.m. nel comune di Casargo – n. 22 - classe di transitabilità 3. e' tracciato minore si chiede di inserirla come strada in progetto;
- località Acqua Pagada posta a quota m. 859 s.l.m. e la località Alpe Pralong posta a quota m. 889 s.l.m. nel comune di Casargo – n. 23 a - classe di transitabilità 3. e' tracciato minore si chiede di inserirla come strada in progetto.
- località Faedo posta a quota m. 960 s.l.m. e la località Faedo posta a quota m. 970 s.l.m. nel comune di Casargo – n. 35 - classe di transitabilità 1, dovrebbe essere classe 1 i primi 200 metri a partire da incrocio con la n. 36, e successivamente tracciato minore;
- da Alpe Paglio ad Alpe Ombrega continuare la strada in progettazione.

Il presente regolamento disciplina esclusivamente l'accesso e l'utilizzo delle strade agro - silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità".

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli Enti interessati.

L'art. 10 comma 2 lettere a) e b) classifica la viabilità a servizio dell'attività agro-silvo-pastorali distinguendo:

- **strada interpoderale** "se collega alle strade locali del Comune delle aziende agro-silvo-pastorali e non è soggetta al pubblico transito motorizzato".

- **strada silvo-pastorale** “se collega alle rete interpodereale o locale del Comune aree forestali o pascolive e non è soggetta al pubblico transito”.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco, Convenzioni tra Comuni) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura della Proprietà o del Gestore.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale può essere chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale..

Art. 7 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata alla Proprietà o al Gestore.

Essa deve contenere le generalità del richiedente e di eventuali altre persone come da successivo art. 8, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Art. 8 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dalla Proprietà o dal Gestore, ovvero dal Sindaco entro cinque (5) giorni dalla presentazione della domanda e qualora sussistano i requisiti necessari, su apposito modello conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli. In caso di urgenza potrà essere richiesto il rilascio in tempi inferiori ai predetti cinque giorni (in casi eccezionali anche in giornata), versando la somma “fissa” aggiuntiva di € 25,00=.

Detto permesso autorizzerà una sola persona alla conduzione di un massimo di tre automezzi e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, fino a un massimo di due, purché legati all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela:
 - Discendente di primo grado;
 - Collaterale di primo grado (coniuge);
- c) l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui al sopra citato punto b) con l'indicazione del numero di targa, marca e modello e fino ad un massimo di tre.

Il permesso abilita uno dei soggetti come sopra evidenziati (intestatario o altra eventuale persona di cui al punto b)) alla guida di uno solo dei mezzi elencati sul permesso. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13. L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere in qualsiasi momento un permesso specifico, da rilasciare a un solo soggetto diverso da quello indicato sullo stesso, per un solo mezzo, in considerazione di esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando anche il periodo di validità di detto permesso specifico.

Copia dell'autorizzazione e del contrassegno andrà trasmessa entro cinque (5) giorni dal rilascio alla/e Amministrazione/i Comunale/i interessata/e, a disposizione per eventuali riscontri da parte del personale di vigilanza di cui al successivo art. 20.

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni o Enti, l'autorizzazione va rilasciata dal Gestore Capo convenzione, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

- A1) proprietari o affittuari degli immobili serviti dalla strada e nei casi di strade di privati dichiarate di "pubblica utilità" i proprietari dell'infrastruttura;
- A2) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali.

Le categorie A1, A2 e A3 al momento della richiesta di autorizzazione devono allegare alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'autorizzazione non verrà rilasciata nel caso l'immobile, l'impianto e l'infrastruttura è servita da strada comunale.

- B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;
- B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- B3) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;
- C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili;
- C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purché debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

Ai sensi della normativa vigente, a coloro a cui è consentito il transito su dette strade, nelle forme e nei modi previsti dal presente Regolamento, è comunque vietato il transito nel periodo in cui si effettua la pratica dello sci, nordico e alpino, su quei tratti di strada che costituiscono parte delle piste di sci o sono interessati dal passaggio degli impianti di risalita. E' sempre vietata la sosta sui pascoli e nei boschi comunali.

Relativamente alla **strada agro-silvo-pastorale Alpe Paglio – Pian delle Betulle** si precisa quanto segue:

a) per le categorie A1, A2 e A3 l'autorizzazione al transito non viene rilasciata nei seguenti periodi:

- Dal 15 luglio alla prima settimana di settembre;
- Tutti i Sabato e Domenica;

b) durante tutto l'anno e fuori dai casi sopra citati l'autorizzazione al transito, sulla strada agro-silvo-pastorale Alpe Paglio – Pian delle Betulle, per le Categorie A1, A2 e A3 è rilasciata solo per un giorno alla settimana e solo per trasporto di materiali ingombranti.

c) nei giorni festivi è vietato il transito dalle ore 9.00 alle ore 20.00 per tutte le altre categorie di utenti.

Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione su terreni del demanio regionale

La Regione, tramite l'Ente al quale ha affidato la gestione del demanio (ERSAF, Ente Parco, ecc), rilascia le autorizzazioni come previsto all'articolo 8 per tutte le strade agro-silvo-pastorali ricadenti sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della Regione. Inoltre potrà concedere specifiche autorizzazioni temporanee, comunque di durata non superiore all'anno solare, per attività di studio e di ricerca connesse alle tematiche ecologico-ambientali

Art. 10 Registro permessi

La Proprietà o il Gestore provvederanno ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 11 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla Legge 990 del 24/12/69.

Art. 12 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. Naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5*	< 10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	< 12	14	20	8
III	Piccoli automezzi	100	2,0	< 14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	> 14	> 16	> 25	< 6

La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

* Comprensivo di banchina 0.5 m

Art. 13 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, la Proprietà o il Gestore competenti potranno autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dai precedenti artt. 8-11-12.

In particolare nel caso di una deroga ai limiti di peso relativamente alle categorie di utenza A1, A2, A3 e C1 di cui al precedente art.8, la Proprietà o il Gestore potranno prevedere la sottoscrizione di una specifica polizza fidejussoria, come da successivo art.17.

Art. 14 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Lecco, della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera, nonché del/dei Comune/i interessato/i e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza) e i Volontari organizzati per ripristini ambientali.

Art. 15 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso sulle strade agro-silvo-pastorale oggetto del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 23, comma 8 della L.R. 28/10/2004, n. 27 ovvero una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilascia.

E' fatto divieto ai soggetti autorizzati, di qualsiasi categoria, di transitare e/o lasciare in sosta anche provvisoria i mezzi sui pascoli e nei boschi comunali.

L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito. L'infrazione al regolamento da parte di persone non autorizzate o a cui sia stato revocato o sospeso il permesso comporta l'applicazione della sanzione amministrativa e denuncia penale di cui all'articolo 650 del codice penale

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 16 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A e B il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 6 mesi eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, il/i mezzo/i utilizzato/i per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori e produrre autorizzazione da parte dell'Ente competente per i lavori

Art.17 Polizza fidejussoria

La Proprietà o il Gestore competenti al rilascio dell'autorizzazione potranno richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 18 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, la Proprietà o il Gestore potranno, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art. 19 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dalla Proprietà o dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 20 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 21 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà o il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 22 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico della Proprietà o del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione in tale fondo confluiscono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 15 del presente Regolamento e dall'introito del rilascio delle autorizzazioni.

L'ammontare dell'importo da versare da ogni soggetto autorizzato sarà annualmente stabilito dalla Proprietà o dal Gestore attraverso il proprio organo esecutivo anche distinguendo tra le varie strade (es: Giunta Comunale, Conferenza dei Sindaci). L'importo da versare da ogni richiedente, comunque, non potrà essere superiore ai seguenti valori:

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, A3 fino a euro 150,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B1 fino a euro 500,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B2 fino a euro 600,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B3 fino a euro 150,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 fino a euro 600,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 fino a euro 150,00;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D1, D2 e D3 fino a euro 25,00;

Art. 23 Convenzione

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, A3, B3, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 24 Classificazione

La classificazione di cui al comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana sentiti i Comuni.

Per le strade private la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta del/i Proprietario/i.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000.

Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

Art.25 Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 26 Controlli

La Proprietà o il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento agli artt. 12, 16 e 18.

Art. 27 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogati i precedenti Regolamenti Comunali approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 30.10.1991 e n.31 del 25.06.2001. Per quanto

riguarda le autorizzazioni già rilasciate, e relative alla strada agro-silvo-pastorale Indovero via Intelco Giumello, le stesse rimangono in essere sino alla loro naturale scadenza.